

(N. 753)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1949  
(V. Stampato N. 914)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 7 DICEMBRE 1949

### Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Fino a nuova disposizione sono prorogati:

- a) l'articolo 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937;
- b) l'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;
- c) l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'articolo 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;
- d) l'articolo 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.

##### Art. 2.

Oltre i casi previsti negli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, fino a nuo-

va disposizione, possono essere destinati, con il loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere di corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa corte, consiglieri di corte d'appello e magistrati di grado parificato, in numero non superiore a dodici per la Corte di cassazione e a tre per la Procura generale, in corrispondenza di altrettante sedi ad essi riservate.

I magistrati da destinare alle predette funzioni sono scelti, sentiti rispettivamente il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, tra coloro che abbiano conseguito l'attuale grado per concorso.

##### Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1950 ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.